

ATO – Ambito Territoriale Omogeneo

L'ambito territoriale omogeneo (ATO), è un territorio su cui sono organizzati servizi pubblici integrati, ad esempio quello idrico o quello dei rifiuti (vedi Codice dell'Ambiente, D. Lgs 152/2006 e successive modifiche, che ha abrogato la L.36/94). Tali ambiti sono individuati dalle regioni con apposita legge regionale (nel caso del Servizio idrico integrato con riferimento ai bacini idrografici), e su di essi agiscono le Autorità d'ambito, strutture dotate di personalità giuridica che organizzano, affidano e controllano la gestione del servizio integrato.

ATO Servizio Idrico Integrato

Gli ATO Acqua sono stati originariamente istituiti a seguito della legge 5 gennaio 1994 n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche" che ha riorganizzato i servizi idrici aggregando sotto un'unica autorità (l'Autorità d'ambito) i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione in tutte le loro fasi, ivi comprese le relative tariffe

L'Autorità d'Ambito che opera nel territorio di ciascun ATO ha lo scopo di garantire un ottimale approvvigionamento d'acqua potabile, privilegiando la qualità ma anche salvaguardando le risorse idriche nel rispetto dell'ambiente, inoltre tutela il consumatore, stante il regime di monopolio in cui operano i gestori del "Servizio idrico integrato": (captazione, adduzione e distribuzione dell'acqua, collettamento e depurazione delle acque reflue).

Il Legislatore, con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"[2], definisce le Autorità d'ambito come segue (articolo 148):

1. L'Autorità d'ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1.

2. Le regioni e le province autonome possono disciplinare le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 1, cui è demandata l'organizzazione, l'affidamento e il controllo della gestione del servizio idrico integrato.

Le competenze degli enti locali ricompresi nel territorio dell'ambito territoriale ottimale (definito con apposita legge regionale da ogni singola regione), sono le seguenti (articolo 142, comma 3):

3. Gli enti locali, attraverso l'Autorità d'ambito di cui all'articolo 148, comma 1, svolgono le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della parte terza del presente decreto.

Con la Legge 26 marzo 2010, n. 42, (Gu 27 marzo 2010 n. 72):Conversione del DL 2/2010 recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni vengono abolite le Autorità d'Ambito entro 1 anno dalla entrata in vigore, come recita l'Articolo 1: Interventi urgenti sul contenimento delle spese negli enti locali al comma 1-quinquies." All'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 186, è inserito il seguente: "186-bis. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n.152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge". Con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25-3-2011 ("Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Pubbl. GU 31 marzo 2011, n. 74) tale termine è stato ulteriormente prorogato al 31/12/2011.

ATO nella REGIONE LAZIO

ATO 1 Lazio Nord – Viterbo

ATO 2 Lazio Centrale – Roma

ATO 3 Lazio Centrale – Rieti

ATO 4 Lazio Meridionale – Latina

ATO 5 Lazio Meridionale – Frosinone